

**Attendibilità ed affidabilità dei dati del Rendiconto generale dello
Stato 2007**

PAGINA BIANCA

Parte prima: Entrata

- 1. Anomalie ed incongruenze delle contabilità delle Amministrazioni (allegato A alla decisione di parifica).**
- 2. Discordanze tra i dati del consuntivo e quelli corrispondenti delle contabilità delle Amministrazioni (allegato B alla decisione di parifica). Procedure e modalità di rettifica per la predisposizione del conto consuntivo 2007.**
- 3. Riaccertamenti e insussistenze (allegati D ed E alla decisione di parifica).**
- 4. Limiti di affidabilità degli accertamenti.**
- 5. Cumulo delle riscossioni in conto residui (allegati F, G e H alla decisione di parifica).**
- 6. Classificazione per grado di esigibilità dei resti da riscuotere.**
- 7. Determinazione dei resti da versare.**
- 8. Non corrispondenza fra residui iniziali dell'esercizio 2007 e corrispondenti resti finali dell'esercizio 2006 (allegati I alla decisione di parifica)**
- 9. Inadeguatezze riscontrate nell'articolazione del bilancio ai fini del monitoraggio e della valutazione delle gestioni dell'entrata.**

Nel consuntivo 2007 si è tornati a verificare la non coincidenza, che era stata sempre riscontrata fino al 2004, con i dati provenienti dalle contabilità delle Amministrazioni, per gli importi relativi ai versamenti, sia in conto competenza che in conto residui. Sono state, inoltre, riscontrate situazioni di non corrispondenza fra resti iniziali dell'esercizio 2007 e corrispondenti resti finali dell'esercizio 2006, che tuttavia trovano giustificazione nella istituzione di nuovi capitoli di bilancio dovuta allo "sdoppiamento" di alcuni Ministeri in base alla struttura dell'Esecutivo adottata nella precedente legislatura. Risultano presenti tutte le altre anomalie ed incongruenze ripetutamente segnalate.

1. Anomalie ed incongruenze delle contabilità delle Amministrazioni (allegato A alla decisione di parifica)

Un ordine di rilievi ripetutamente prospettati dalla Corte attiene alle modalità di rettifica¹ delle anomalie e delle incongruenze contabili rilevate nelle contabilità delle Amministrazioni², in quanto alle stesse modalità di rettifica sono probabilmente da correlare nuove, anche se non immediatamente evidenti, incongruenze e distorsioni presenti nel rendiconto, a cominciare dalle insussistenze e dai riaccertamenti di cui non è stata data finora spiegazione.

Trattandosi di ragionamenti complessi basati su ricostruzioni di ordine induttivo, per essere, per quanto possibile, rigorosi e chiari è necessario procedere per gradi.

Va anzitutto evidenziato che anomalie in buona parte analoghe caratterizzano non solo il conto residui, ma anche il conto di competenza. Con riferimento a quest'ultimo, le anomalie consistono, per una serie di capitoli, in importi con segno negativo per riscossioni residui, resti da versare e resti da riscuotere, come conseguenza di accertamenti inferiori alle riscossioni e di riscossioni inferiori ai versamenti, per la competenza, nonché di residui iniziali inferiori alle riscossioni residui e queste ultime inferiori ai versamenti residui.

Nella Tavola 1.1 sono riportati il numero e il relativo importo dei capitoli/articoli per i quali nei conti delle Amministrazioni degli ultimi cinque esercizi finanziari risultano importi negativi per le quattro diverse tipologie di residui. Dalle analisi effettuate dalla Corte negli scorsi esercizi e dalla tavola risulta evidente il graduale costante ridimensionamento del fenomeno per quanto riguarda soprattutto il “da riscuotere di competenza” (da -2.839 nel 2000 a circa -3,2 milioni nel 2007), così come risulta, negli ultimi tre anni, notevolmente ridotto rispetto agli anni precedenti, per il “da versare di competenza”: -3.476, -3.472 e -3.308 milioni, rispettivamente, del 2005, 2006 e 2007, a fronte di -22.044 del 2004 e -17.894 del 2003, in qualche modo replicando la tendenza a decrescere registratasi nel triennio 2000-2002 (rispettivamente -3.984 milioni nel 2000, -2.935 nel 2001 e -1.832 nel 2002). Continua la tendenza a decrescere, rispetto al 2004, dell'importo del “da riscuotere residui” dei capitoli/articoli con segno negativo che raggiunge nel 2007 i -677 milioni (erano -734 nel 2006, -1.001 nel 2005, -1.026 nel 2004, -934 nel 2003 e -836 nel 2002), comunque ben al di sotto degli importi del 2000 e 2001 (rispettivamente -2.724 e -6.170).

¹ Procedura di compensazione automatica e rettifiche manuali successive conseguenti all'acquisizione di informazioni tardive, sganciate dall'applicazione preventiva della procedura automatica.

² Presenza di voci con segno negativo e di importi per le riscossioni e per gli accertamenti inferiori ai versamenti.

Per il “da versare residui” il fenomeno, apparso in crescita tra il 2000 e il 2003 (146 capitoli/articoli con segno negativo, per un importo di -3.768 milioni nel 2000, aumentati a 171 per -5.952 milioni nel 2001, a 207 nel 2002 per un importo di -6.692 milioni, lievitato nel 2003 a 397 per -16.393 milioni), si era nuovamente ridimensionato nel 2004, con 293 capitoli e -10.299 milioni; ha continuato a sensibilmente decrescere nel 2005 (197 capitoli/articoli e -2.828 milioni), nel 2006 (205 capitoli/articoli e -1.700 milioni) e nel 2007 (243 capitoli/articoli e -1.455 milioni) per quanto riguarda gli importi, anche se non nel numero dei capitoli/articoli interessati.

Tavola 1.1

Conti economici riassuntivi: Cap./art. con segno negativo

Titoli	2003		2004		2005		2006		2007		
	n. dei cap/art	Importi in milioni	n. dei cap/art	Importi in milioni	n. dei cap/art	Importi in milioni	n. dei cap/art	Importi in milioni	n. dei cap/art	Importi in milioni	
Da riscuotere competenza	I	42	-127,09	12	-12,06	10	-1,34	10	-9,09	8	-1,87
	II	43	-8,74	34	-19,14	13	-0,44	13	-5,36	15	-1,32
	III	2	-0,32	5	-0,74	1	0	2	-0,05	2	-
	TOT.	87	-136,15	51	-31,94	24	-1,78	25	-14,50	25	-3,19
Da riscuotere residui	I	60	-688,84	48	-720,30	34	-725,50	26	-716,63	24	-654,80
	II	85	-245,60	90	-305,32	53	-275,85	45	-17,14	69	-22,12
	III	1	-0,02	2	-0,03	1	-0,02	1	-0,02	1	-0,03
	TOT.	146	-934,46	140	-1.025,65	88	-1.001,37	72	-733,79	94	-676,95
Da versare competenza	I	238	-17.246,84	162	-20.819,10	62	-2.456,76	66	-2.522,38	64	-2.169,85
	II	199	-643,50	262	-1.213,44	138	-1.015,73	136	-948,93	196	-1.138,07
	III	10	-4,11	9	-11,84	9	-3,96	9	-1,08	9	-0,13
	TOT.	447	-17.894,45	433	-22.044,38	209	-3.476,45	211	-3.472,39	269	-3.308,05
Da versare residui	I	231	-15.903,19	144	-9.790,83	96	-2.424,77	95	-1.631,31	104	-1.300,90
	II	160	-482,69	141	-500,35	95	-394,45	103	-56,76	131	-139,78
	III	6	-7,19	8	-8,03	6	-8,31	7	-12,22	8	-14,57
	TOT.	397	-16.393,07	293	-10.299,21	197	-2.827,53	205	-1.700,29	243	-1.455,25

Fonte: Elaborazioni Corte dei conti su dati S.I.R.G.S. – Corte dei conti.

La disaggregazione dei dati per il “da riscuotere residui” fa rilevare una concentrazione del fenomeno per il 97 per cento sul titolo I, ed all’interno di questo su due articoli concernenti l’attività ordinaria di riscossione dell’IRPEF: capitolo 1023 articolo 3³ per il 74 per cento e articolo 14⁴, per il 16 per cento.

Analogamente il “da versare di competenza” fa rilevare una concentrazione del fenomeno per il 66 per cento sul titolo I, ed all’interno di questo per oltre il 99 per cento su capitoli

³ Cap. 1023: “IRPEF” – art. 3: Ritenute sui redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati, da riscuotersi mediante versamento diretto.

⁴ Cap. 1023: “IRPEF” – art. 14: Versamenti a titolo di acconto effettuati mediante delega bancaria ai concessionari.

concernenti l'attività ordinaria di riscossione; tra questi spiccano il capitolo 1208/1⁵ per il 30,7 per cento ed il capitolo 1201/1⁶, per il 25,5 per cento.

Preponderante è anche la quota delle entrate tributarie per il da versare residui, pari all'89 per cento del totale: si rileva la notevole preminenza del capitolo concernente l'imposta relativa agli scambi interni dell'IVA (1203/1) per circa il 51 per cento.

In merito ai segni negativi dei resti da versare, il Dipartimento della R.G.S. ha, nel corso degli ultimi anni, sottolineato la necessità di considerare che, se essi generalmente rappresentano un'anomalia, ciò potrebbe non valere per il capo I "Imposte di fabbricazione", in quanto le aziende anticipano i versamenti e quantificano successivamente le estrazioni o la produzione soggetta all'imposta che determina l'accertamento. E' stata, inoltre, sottolineata l'opportunità, sulla quale ovviamente si concorda, che, comunque, sia i residui da riscuotere che quelli da versare siano analizzati nella loro specificità, in quanto sono presenti situazioni contabili eterogenee che necessitano di una attenta valutazione, soprattutto con riferimento ad operazioni di riduzione degli stessi.

2. Discordanze tra i dati del consuntivo e quelli corrispondenti delle contabilità delle Amministrazioni (allegato B alla decisione di parifica). Procedure e modalità di rettifica per la predisposizione del conto consuntivo 2007

Le anomalie illustrate nella tavola 1.1 vengono corrette dal S.I.R.G.S. in sede di formazione del conto consuntivo utilizzando apposite procedure, e in particolare la c.d. "procedura di compensazione", che, secondo quanto fatto presente dalla stessa R.G.S. già nell'esame del rendiconto degli esercizi precedenti, provvede a rettificare i dati delle contabilità delle Amministrazioni dalle anomalie registrate nei totali, eliminando i segni negativi ascrivibili ad incongruenze presenti nelle contabilità. A tal proposito in tutte le note di risposta alle richieste istruttorie formulate nel corso degli anni, non sono mai stati forniti specifici chiarimenti, né omissioni ed errori sono stati individuati, o quanto meno ricercati: gli stessi vengono semplicemente presunti in misura pari all'importo dei segni negativi. L'unica spiegazione fornita è, infatti, di carattere generale e richiama quella, già offerta sin dal 1995, secondo cui la procedura di compensazione in questione farebbe sì che *«una anomala situazione contabile, caratterizzata da un determinato ammontare di versamenti e da accertamenti di*

⁵ Cap. 1208: "Imposta sulle assicurazioni" – art. 1: Imposta riscossa in via ordinaria.

⁶ Cap. 1201: "Imposta di registro" – art. 1: Imposta riscossa in via ordinaria.

importo nullo o comunque inferiore ai versamenti medesimi, con conseguenti segni negativi per “somme rimaste da versare” e “somme rimaste da riscuotere”, sia ricondotta automaticamente dal sistema informativo ad una situazione contabile più realistica e veritiera assumendosi che l’importo accertato sia almeno pari a quello versato»⁷.

Né tanto meno convincono le risposte fornite dalla R.G.S. alle richieste annualmente formulate in sede di analisi del rendiconto nelle quali il Dipartimento ha rappresentato che «l’unica procedura di compensazione che viene posta in essere, per esigenze meccanografiche, è quella che ha luogo dopo l’acquisizione dei dati delle contabilità e prima dell’effettuazione delle rettifiche manuali». Dopo la procedura di compensazione ha luogo anche l’abbattimento dei resti da riscuotere, sulla scorta della classificazione dei residui in base al loro grado di esigibilità, comunicata dall’Agenzia delle entrate. Sembra, quindi, che, più che porsi il problema di risalire alle motivazioni per cui si vengono a formare dette anomalie, ci si limita ad evidenziare che le comunicazioni ritardatarie da parte degli uffici competenti e dell’Agenzia delle Entrate pervengono a ridosso della scadenza per l’invio del rendiconto alla Corte. Dopo l’effettuazione delle rettifiche correlate a tali comunicazioni, rimarrebbe pertanto un margine di tempo troppo ristretto per consentire di attuare la procedura e, inoltre, di valutare compiutamente la correttezza degli effetti prodotti dalla stessa.

La genericità della spiegazione della R.G.S. obbliga ad esaminare con attenzione le implicazioni delle rettifiche introdotte per tentare di comprendere l’origine, la natura e le conseguenze delle distorsioni comunque presenti anche nella versione finale del rendiconto e che risultano dall’analisi di coerenza dei dati che lo compongono.

Nei chiarimenti forniti dalla R.G.S. si è ipotizzato il caso in cui, per il conto di competenza, nella contabilità delle Amministrazioni si riscontri un importo di versamenti maggiore di zero in corrispondenza di accertamenti nulli o comunque inferiori ai versamenti, con conseguenti segni negativi per l’ammontare del “da versare di competenza” e/o del “da riscuotere di competenza”, o, meglio, per la somma algebrica (saldo) dei due importi. Sulla base del presupposto logico che non si possono avere riscossioni e/o accertamenti inferiori ai versamenti, il sistema informativo procede, in sede di acquisizione dei dati delle contabilità delle Amministrazioni (“entrate totali”) ai fini della costruzione del conto consuntivo, alla correzione automatica, assumendo che l’importo riscosso sia almeno pari a quello versato e che l’importo dell’accertato sia almeno pari al riscosso di competenza (rettificato) con l’aggiunta del

⁷ Nota n. 29865 del 5.5.1995.

“da riscuotere di competenza”. Le correzioni introdotte comportano, quindi, che, sempre automaticamente, l’importo delle riscossioni di competenza venga reso uguale a quello dei versamenti (di competenza) e quello degli accertamenti alla somma del riscosso di competenza e del “da riscuotere di competenza” (negli importi rettificati), mentre l’importo negativo del “da versare di competenza” viene ad essere azzerato.

Oltre alla procedura automatizzata di compensazione, intervengono, poi, anche rettifiche manualmente introdotte in sede di costruzione del conto consuntivo, sulla base di informazioni ritardatarie acquisite su resti della competenza rimasti da versare e che vanno a positivizzare una base di partenza negativa in precedenza automaticamente azzerata, senza che, peraltro, venga condotta alcuna analisi o svolta alcuna considerazione sulle ragioni e sui fattori che la determinavano.

La spiegazione di ordine generale fornita, in passato, per la sola gestione di competenza viene confermata dalla R.G.S. anche per il conto residui, relativamente al quale, peraltro, le anomalie e le incongruenze risultano, anche per il 2007, numerose e rilevanti: la procedura di compensazione opera nel senso di ricondurre l’importo del riscosso residui ad un importo almeno pari a quello dei versamenti residui e nel conseguente azzeramento del “da versare residui” (negativo).

Anche a questo proposito va ripetuta, *mutatis mutandis*, la considerazione, appena svolta con riguardo al conto di competenza, sui successivi, ma separati, aggiustamenti operati in sede di acquisizione del preconsuntivo e di costruzione del consuntivo finale. Si verificano, cioè, in sede di consuntivo, casi in cui, restando invariati (rispetto al preconsuntivo, e in ogni caso rispetto ai dati risultanti dall’applicazione della procedura di compensazione automatica) i versamenti in conto residui, gli importi delle riscossioni residui risultano maggiori e quelli del “da versare residui” non più pari a zero, ma positivi. Anche in questo caso si può ritenere che i correttivi apportati nelle successive fasi non si compensino, ma si cumulino, introducendo nuove poste presunte, a loro volta responsabili di altre incongruenze accertate e rese evidenti dalle analisi condotte dalla Corte.

Riepilogando, si può, quindi, affermare, sulla base dei risultati delle analisi svolte e delle conferme pervenute dalla R.G.S., che la procedura di compensazione opera in due tempi: 1) nel momento dell’acquisizione dei dati dei conti periodici riassuntivi, che, proprio in virtù dei correttivi automatici introdotti dalla procedura di compensazione, assume la natura di “preconsuntivo”; 2) nella successiva fase di costruzione del consuntivo finale che comporta,

altresì, una serie di aggiustamenti progressivi, anche manuali, sulla scorta anche degli ulteriori elementi informativi tardivamente acquisiti. Ed è proprio a seguito delle ultime fasi di rettifica che l'importo degli accertamenti può risultare non più uguale, ma superiore, a quello dei versamenti, e l'importo dei residui non più pari, ma superiore, a zero.

A tal proposito la R.G.S., già negli scorsi anni, ha fornito due importanti precisazioni. La prima è che le modifiche apportate dall'I.G.P.B. sono quelle dovute alle segnalazioni fatte dagli uffici⁸, riguardanti comunicazioni ritardatarie rispetto alla chiusura delle contabilità stabilita per il 30 aprile. La seconda precisazione è che l'I.G.P.B. attiva le operazioni di rettifica direttamente sui dati già compensati. Si può, pertanto, presentare il caso che un capitolo/articolo, al quale sia stato eliminato il segno negativo attraverso la procedura di compensazione, subisca un'ulteriore rettifica per effetto delle predette comunicazioni ritardatarie. A tal proposito la R.G.S. si è limitata ad affermare che le operazioni di rettifica possono essere di segno opposto alle variazioni indotte dalla procedura di compensazione; in tal caso, non potrebbe, evidentemente per un puro caso, determinarsi alcun effetto di duplicazione.

Resta così chiarito che in questa seconda fase non si interviene a modificare le correzioni automaticamente apportate in sede di acquisizione del preconsuntivo, se non per completare l'azzeramento dei dati negativi, per cui i correttivi ritardatari vanno, non a sostituirsi, ma ad aggiungersi, a quelli precedentemente operati. Le rettifiche manualmente apportate dalla R.G.S., pertanto, non si compensano, ma si cumulano, con l'evidente probabilità, se non certezza, che si verifichino duplicazioni nell'ammontare dei residui finali (e/o degli stessi importi riscossi ed accertati).

Nella nota di risposta alle richieste istruttorie formulate per il rendiconto 2005, la R.G.S. aveva sottolineato che le problematiche segnalate dalla Corte relative alle incongruenze tra rendiconto e contabilità erano costantemente all'attenzione di quel Dipartimento: alcune iniziative al riguardo erano già state messe in atto ed altre sono in procinto di essere adottate. Tuttavia, a tre anni di distanza, non si evidenziano particolari cambiamenti nella direzione auspicata.

A tal proposito la R.G.S. ha anzitutto fatto presente che l'analisi delle distorsioni eventualmente presenti nella versione finale del rendiconto subisce una limitazione dovuta alle incongruenze presenti nelle contabilità, i cui correttivi potrebbero anche non portare ad una ricostruzione completamente fedele di taluni aspetti della fase gestionale, sottolineando che le

⁸ Tramite modello IPO2.

contabilità degli uffici non risultano aggiornate per tenere conto del mutamento del grado di esigibilità delle partite che vi sono iscritte, ovvero contengono partite per le quali doveva già essere stata effettuata la cancellazione. Dalla stessa R.G.S. è stato pertanto chiesto all’Agenzia delle entrate⁹ di porre in essere le iniziative occorrenti affinché le rettifiche da apportare ai resti da riscuotere relativi a partite inesigibili, di cui viene fatta segnalazione in sede di definizione del consuntivo, siano recepite dalle contabilità degli uffici competenti.

L’avviso della Ragioneria Generale, riguardo alle risultanze negative che, provenienti dalle contabilità, si riflettono sul consuntivo, è che le correzioni ex post a livello di Rendiconto generale possono consentire di eliminare dati aberranti (quali, ad esempio, i valori negativi, che in taluni casi sono assunti dai resti da versare a da riscuotere), ma non pare possano permettere di ricondurre le risultanze del documento a quei valori che si sarebbero realizzati in mancanza di errori o incongruenze. Secondo la R.G.S., una correzione che consenta di ripristinare i dati che fotografino integralmente la gestione del bilancio, così come è avvenuta, dovrebbe essere effettuata in loco, presso gli uffici titolari delle contabilità, intervenendo sulle contabilità stesse, sulla base delle informazioni elementari concernenti le singole partite interessate da errori o incongruenze.

Nel 2005 la R.G.S. costituì un gruppo di lavoro, denominato “Organizzazione dei servizi generali delle Ragionerie Provinciali dello Stato” (R.P.S.), che avrebbe dovuto operare in via continuativa, analizzando la formazione delle risultanze contabili per individuare eventuali fattori suscettibili di produrre errori o incongruenze, e finalizzato alla ridefinizione della missione istituzionale delle Ragionerie Provinciali dello Stato nonché alla formulazione di ipotesi di riassetto organizzativo. Tale progetto, peraltro apprezzato dalla Corte, prevedeva un’attività di supervisione e controllo svolta dalle R.P.S. nei loro ambiti di competenza territoriale, che avrebbe contribuito al raggiungimento dell’obiettivo di allineare il rendiconto alle contabilità, attraverso il costante aggiornamento di queste ultime e la verifica che non presentassero incongruenze. Sarebbe stato, infatti, assolutamente auspicabile riuscire ad assicurare la rispondenza del consuntivo alle contabilità, curando che le stesse rechino sempre dati corretti e risolvere le problematiche descritte (mancato aggiornamento delle contabilità e risultanze di segno negativo). Allo stato attuale non risulta che il gruppo di lavoro abbia prodotto risultati significativi. Peraltro non ha avuto ancora concreta attuazione l’organizzazione delle nuove Ragionerie territoriali istituite con il d.P.R. 30 gennaio 2008, n. 43 (Regolamento di

⁹ Con nota n. 0020341 del 10 febbraio 2006.

riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze), che prevede la ridefinizione delle competenze al riguardo.

Nella Tavola 1.2 si fornisce il riepilogo del numero e dei relativi importi dei capitoli con segno negativo nelle contabilità delle Amministrazioni e che nel consuntivo fanno registrare importi azzerati, distinti da quelli che fanno, invece, registrare importi positivi, talora di rilevante entità.

Il fenomeno riguarda principalmente i residui di versamento soprattutto per le modalità con le quali vengono corretti gli importi negativi presenti nei conti periodici. Infatti, i dati negativi presenti nei resti da riscuotere risultano tutti azzerati nel consuntivo, ad eccezione di quelli relativi ad un solo capitolo. Si tratta per la competenza di soli 25 capitoli/articoli per -3,19 milioni (erano sempre 25 ma per -14,5 milioni nell'esercizio precedente) e per il conto residui di 94 capitoli/articoli per -676,95 milioni (72 cap./art. per -733,79 milioni nel 2006). Come peraltro già verificatosi lo scorso anno, per il solo cap. 3427/1¹⁰ delle entrate extratributarie e solo per il "da riscuotere competenza", si assiste al passaggio da -413.026 euro a +376.071 euro (nel 2006 da -3,59 milioni a +56.534 euro).

Per i residui di versamento continuano a persistere diverse situazioni di importi negativi nei conti periodici sui quali vengono effettuati interventi sia di azzeramento automatico che di correzione manuale i quali conducono alla positivizzazione del dato. In particolare il "da versare competenza", che fa registrare discordanze per 269 capitoli/articoli cui corrispondono importi negativi per -3.308 milioni che in massima parte si trasformano in dati positivi in consuntivo (146 cap/art per -3.101 milioni); il "da versare residui" negativo riguarda 243 capitoli/articoli per -1.455,25 milioni, per oltre il 90 per cento azzerati in consuntivo (220 cap/art per -1.182,82 milioni).

¹⁰ Cap. 3427: *Recupero dei crediti e di ogni altra somma connessa ai medesimi, di pertinenza del Ministero dell'interno, liquidati dalla Corte dei conti con sentenza o ordinanza esecutiva, a carico di responsabili per danno erariale* – art. 1: Somme riscosse in via ordinaria.

Tavola 1.2

Rettifiche risultanti nel rendiconto 2007 per i capitoli /articoli del conto residui delle contabilità delle Amministrazioni con segno negativo

Titoli	Conti periodici riassuntivi		Consuntivo						Differenza complessiva della positivizzazione
	Cap/art con importi negativi		Cap/art con importi azzerati		Cap/art con importi positivizzati				
	n. dei cap/art	Importi in milioni	n. dei cap/art	Importi in milioni	n. dei cap/art	Importi in milioni			
					da	a			
Da riscuotere competenza	I	8	-1,87	8	-1,87				
	II	15	-1,32	14	-1,32	1	-0,41	0,38	0,79
	III	2	-	2	-				
	TOT.	25	- 3,19	24	-3,19	1	-0,41	0,38	0,79
Da riscuotere residui	I	24	-654,80	24	-654,80				
	II	69	-22,12	69	-22,12				
	III	1	-0,03	1	-0,03				
	TOT.	94	-676,95	94	-676,95				
Da versare competenza	I	64	-2.169,85	18	-141,17	46	-2.028,68	2.497,49	4.526,17
	II	196	-1.138,07	102	-65,82	94	-1.072,25	195,79	1.268,04
	III	9	-0,13	3	-0,12	6	-0,02	-	0,02
	TOT.	269	-3.308,05	123	-207,11	146	-3.100,95	2.693,28	5.794,23
Da versare residui	I	104	-1.300,90	89	-1.108,36	15	-192,53	21,37	213,90
	II	131	-139,78	123	-59,89	5	-79,89	28,30	108,19
	III	8	-14,57	8	-14,57				-
	TOT.	243	-1.455,25	220	-1.182,82	20	-272,42	49,67	322,09

Fonte: Elaborazioni Corte dei conti su dati S.I.R.G.S. – Corte dei conti.

Le considerazioni svolte servono a meglio comprendere i passaggi attraverso i quali si è pervenuti alla costruzione del conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2007 e le conseguenze che ne derivano in termini di coerenza complessiva dello stesso.

Su richiesta della Corte, il Dipartimento della R.G.S. ha fatto pervenire un prospetto (Tavola 1.3), di seguito riportato, riassuntivo degli interventi operati automaticamente dal Sistema informativo e manualmente dall'I.G.P.B. ai fini della predisposizione del conto consuntivo 2007.